

Prot. 122621/RU

TAR N. 2023 – 015

ESTENSIONE DEL DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO, ISTITUITO DAL
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/141 SULLE IMPORTAZIONI DI
DETERMINATI ACCESSORI PER TUBI DI ACCIAIO INOSSIDABILE DA SALDARE TESTA
A TESTA, FINITI O NON FINITI, ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
ALLE IMPORTAZIONI DI DETERMINATI ACCESSORI PER TUBI DI ACCIAIO
INOSSIDABILE DA SALDARE TESTA A TESTA, FINITI O NON FINITI, SPEDITI DALLA
MALAYSIA, A PRESCINDERE CHE SIANO DICHIARATI O NO ORIGINARI DELLA
MALAYSIA

Roma, 3 marzo 2023 - Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 67 del 3 marzo 2023, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/453 della Commissione del 2 marzo 2023 che estende il dazio antidumping, istituito con il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica Popolare Cinese alle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia

Pertanto, **a decorrere dal 4 marzo 2023**, il dazio antidumping definitivo, istituito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 (*TAR 11 del 27/1/2017*), modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/659 (*TAR 29 del 7/4/2017*), sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica Popolare Cinese, è esteso alle importazioni di accessori per tubi da saldare testa a testa, di acciaio inossidabile austenitico con gradi corrispondenti ai tipi AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H e agli equivalenti nelle altre norme, con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 406,4 mm e uno spessore delle pareti inferiore o uguale a 16 mm, con una rugosità media (Ra) della superficie interna non inferiore a 0,8 micrometri, non flangiati, finiti o non finiti.

Il predetto dazio antidumping definitivo si applica ai prodotti attualmente classificati con i codici NC ex 7307 23 10 ed ex 7307 23 90, spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia (codici 7307 23 10 35, 7307 23 10 40, 7307 23 90 35, 7307 23 90 40).

L'estensione del dazio in argomento non si applica alle seguenti società della Malaysia:

- Pantech Stainless And Alloy Industries Sdn. Bhd (codice addizionale A021);
- SPI United Sdn. Bhd (codice addizionale A022).

L'applicazione delle esenzioni concesse alle società suddette è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell'allegato del Regolamento 2023/453.

Il dazio esteso è il dazio antidumping del 64,9 % applicabile a «tutte le altre società» della RPC (codice addizionale TARIC C999).

Il dazio esteso a norma dei paragrafi 1 e 4 dell'art.1 del Regolamento 2023/453 è riscosso sulle importazioni registrate in conformità dell'articolo 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/894 (*TAR 35 del 9/6/2022*).

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2023/453 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric, aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).